

imprese documentalmente gestite dalla camorra » —:

se i ministri in indirizzo ritengano di assumere maggiori informazioni sulle procedure inerenti l'assegnazione dei lavori di Piazza Unità d'Italia ed in particolare se siano a conoscenza dei motivi per i quali il comune di Trieste abbia ritenuto la Cesi una « ditta di fiducia » dell'amministrazione;

se agli stessi risulti la correttezza o meno della determinazione della percentuale media di ribasso, in particolare nella procedura di « semplificazione » dei decimali che ha consentito di attribuire alla Cesi l'appalto e, in questo secondo caso, quali passi ritengano di poter muovere a garanzia della correttezza, della trasparenza e dell'equità della pubblica amministrazione;

se sia a conoscenza degli esiti delle indagini riguardanti la Cesi di Imola in ordine soprattutto alle presunte collusioni con la camorra;

se sia a conoscenza del nominativo dell'autorità che abbia rilasciato alla Cesi il certificato dell'antimafia, indispensabile per partecipare ad appalti pubblici, e se la stessa autorità sia stata a conoscenza del citato rapporto del Ros dei carabinieri. (4-32006)

\* \* \*

#### PUBBLICA ISTRUZIONE

*Interrogazione a risposta immediata:*

LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di questi mesi il Ministro ha più volte ribadito la carenza di personale docente nella scuola, tanto che prevede di bandire un altro concorso riservato;

attualmente i docenti precari sono stimati, dal sindacato di base, all'incirca in 150 mila: 80 mila tra loro occupano da

anni posti vacanti, ossia sono supplenti di nessuno, in 70 mila sono precari da più di dieci anni;

la Finanziaria di quest'anno prevede tagli per il personale scolastico per lo 0,5 per cento;

l'assunzione dalle graduatorie, peraltro provvisorie, non appare risolvere i problemi nell'immediato —:

come intenda il Ministro far fronte al problema del precariato e al tempo stesso avviare in maniera stabile l'anno scolastico tenuto conto che in molte realtà il calendario non si è ancora regolarizzato a causa della mancanza di insegnanti. (3-06425)

\* \* \*

#### SANITÀ

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

l'articolo 3, comma 4 del Regolamento CE 258 del 1997 sui nuovi prodotti ed i nuovi ingredienti alimentari prevede che i nuovi prodotti, compresi prodotti o ingredienti alimentari derivati da Organismi geneticamente modificati (OGM) ma che non contengono più OGM, possono essere messi in commercio senza sottostare alla completa procedura di autorizzazione prevista all'articolo 4, se e solo se tali prodotti sono « sostanzialmente equivalenti » ai prodotti o ingredienti alimentari esistenti, riguardo alla loro composizione, valore nutritivo, metabolismo, uso a cui sono destinati e tenore di sostanze indesiderabili contenute;

detta procedura semplificata deve essere autorizzata dallo Stato membro al quale è stata presentata la domanda per la

immissione sul mercato per la prima volta, sulla base di valutazione espressa da propria autorità competente per i prodotti alimentari;

tra il 1997 e il 1998 l'autorità di controllo britannica *Advisory Committee on Novel Food Processes* (ACNFP) certificava la sostanziale equivalenza — e, per ciò, autorizzava l'adozione della procedura semplificata — per alcuni prodotti, tra i quali alcune varietà di mais, MAIS BT 11, MAIS Mon 810, MAIS Mon 809, MAIS T25, nonostante il fatto che vi fosse precisa evidenza della presenza di molecole modificate, in netto contrasto con quanto prescritto dall'articolo 3, comma 4 del Regolamento CE 258 del 1997; ciò consentiva alle imprese produttrici dei prodotti OGM di porli in commercio e di omettere l'invio dei *dossier* scientifici corrispondenti alle autorità sanitarie dei quindici partner europei;

il 15 settembre 1999 l'associazione Verdi Ambiente e Società si rivolgeva al Ministero della sanità chiedendo chiarimenti sulla vicenda ed in particolare sulla legittimità della procedura semplificata adottata per sette prodotti: tre varietà di olio di colza e le quattro varietà di mais sopra ricordate;

il Ministro della sanità *pro-tempore* Rosy Bindi richiese, sulla questione avanzata dall'associazione ambientalista, il parere dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità; l'ISS si pronunciava il 22 ottobre 1999, esprimendo il parere della « non sussistenza dell'equivalenza sostanziale » (Allegato nr. 1) e trasmettendo poi la propria valutazione al Consiglio Superiore di Sanità, che, il 16 dicembre 1999 dichiarava i sette prodotti non conformi ai requisiti di « sostanziale equivalenza »;

il successivo Ministro della sanità Umberto Veronesi, mentre dichiarava la sua perplessità di fronte alle sollecitazioni, da più parti pervenute, perché procedesse alla sospensione della circolazione dei citati prodotti causa l'inadeguatezza della procedura di autorizzazione seguita, ri-

chiedeva un nuovo pronunciamento all'Istituto Superiore di Sanità che, in data 4 luglio 2000 (Allegato nr. 2) riaffermava ancora che per i sette prodotti OGM in questione « non sussiste l'equivalenza sostanziale dal punto di vista compositiva »;

tale documento dell'ISS non veniva mai messo a disposizione del Consiglio dei ministri che in più occasioni, nel corso del mese di luglio 2000, affrontava la questione della legittimità della procedura adottata per la circolazione dei sette prodotti citati;

il Ministro della sanità richiedeva invece all'ISS ancora un nuovo pronunciamento ottenendo, in data 28 luglio, un documento ulteriore, questa volta sottoscritto personalmente dal Direttore Benagiano, nel quale, pur riportando (ma senza alcuna valutazione conseguente) la presenza di molecole modificate, si inseriscono giudizi ambigui e contorti, volti ad una possibile lettura del testo a sostegno di legittimazioni della circolazione dei prodotti e, pur citando alcune indicazioni sui possibili rischi comparse nella letteratura scientifica più recente, si conclude dichiarando che « alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, non risultano esistere rischi per la salute umana ed animale derivanti dal consumo dei derivati degli OGM indicati nella tabella », con un uso evidentemente capzioso del termine « attuale » dal momento che sono in discussione nella comunità scientifica gli effetti a medio-lungo termine del consumo di tali alimenti, certamente oggi non conosciuti;

di fronte alla persistente decisione del Ministro della sanità di non provvedere al decreto di sospensione per i sette prodotti in oggetto, il Presidente del Consiglio, in nome di un uso rigoroso del principio di precauzione, assumeva la decisione di emanare proprio decreto di sospensione, e tuttavia, causa il mancato supporto di un chiaro documento dell'ISS, riduceva la sospensione alle quattro varietà di mais, escludendo le tre varietà di olio di colza per le quali più incerto appariva il parere dell'ISS del 28 luglio;

la sostituzione del documento dell'ISS del 4 luglio — mai prodotto dal Ministro della sanità — con quello del 28 luglio fornisce al decreto di sospensione del Presidente del Consiglio base scientifica ben più debole di fronte a contestazioni, sia in sede di istituzioni europee, sia di interessi privati;

il Commissario alla protezione del consumatore, David Byrne, pur essendo stato inutilmente sollecitato più volte, sia dal ministro Bindi che dal ministro Veronesi, a richiedere al Comitato Scientifico dell'alimentazione umana un parere sulla sostanziale equivalenza dei sette prodotti citati, informato tuttavia dell'intenzione del Governo italiano di procedere al decreto di sospensione, convocava finalmente detto Comitato Scientifico, ma ponendo ad esso non la questione posta dall'Italia sulla sostanziale equivalenza sulla quale era ampiamente scontato il parere negativo, ma una valutazione sul rischio sanitario associato all'uso dei prodotti citati;

ciò nonostante, il *draft* preliminare del Comitato scientifico (Allegato nr. 3), redatto dal professor W. Grunow il 2 agosto 2000, sostiene, aggiornandole, tutte le motivazioni che hanno indotto a considerare illecita la commercializzazione dei sette OGM, sostenendo, fra l'altro che: « Le valutazioni di sicurezza presentate dall'ACNFP britannico e dal Comitato Scientifico sulle Piante (SCP) della Commissione europea sono state eseguite tra il 1995 e il 1998 sulle basi di metodi e principi considerati sufficienti all'epoca. Quindi il Comitato ha l'impressione (non può escludere) che dovrebbero essere considerate desiderabili ulteriori evidenze riguardo la sicurezza, se i prodotti dovessero essere sottoposti a una rivalutazione. Riguardo la sostanziale equivalenza, il Comitato sottolinea che l'ACNFP non ha fatto distinzioni, fra sostanziale equivalenza totale o parziale, come è stato fatto nelle « linee guida per la valutazione dei nuovi cibi » del SCF. In contrasto con l'ACNFP, il Comitato vorrebbe applicare queste linee guida e caratterizzare le piante modificate geneticamente e i loro prodotti contenenti le se-

quenze introdotte come « sostanzialmente equivalenti tranne per la sequenza specifica », come pure ha fatto il SCP nelle sue valutazioni;

il 7 settembre 2000 il Comitato Scientifico dell'alimentazione umana ha reso noto il proprio parere che, ribaltando il parere preliminare del 2 agosto, ignorando il problema della sostanziale equivalenza che è alla base del decreto di sospensione del Presidente del Consiglio, ma concentrando invece l'attenzione sul rischio sanitario ed utilizzando il documento dell'ISS del 28 luglio, conclude per l'assenza di rischio, spianando la strada ad una decisione, che la Commissione europea potrebbe sottoporre alla prossima riunione del Comitato permanente per i prodotti alimentari prevista per il 18 ottobre 2000, con la quale potrebbe intimare all'Italia di revocare il decreto di sospensione relativo ai quattro prodotti —:

come sia potuto accadere, innanzi ad una questione di tale rilevanza per il Paese e per il Governo, che il parere dell'ISS del 4 luglio 2000 che confermava per i sette OGM in questione come « ... non sussiste l'equivalenza sostanziale dal punto di vista compositivo » non sia stato reso noto dal competente ministero, così inducendo gravemente in eclatante difetto d'istruttoria il Presidente del Consiglio ed il Governo tutto nella trattazione dell'affare e nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2000;

se non reputi il Presidente del Consiglio altamente lesiva della collegialità del Consiglio dei ministri una omissione informativa di tale rilevanza e quali iniziative intenda assumere;

se non vada censurata, sotto il profilo della scorrettezza del metodo scientifico e della funzione di lealtà istituzionale a cui è tenuto il massimo organo di consulenza sanitaria dell'Esecutivo, la relazione predisposta in occasione del Consiglio dei ministri del 4 agosto ove il direttore dell'ISS capovolge i precedenti e diffusi pareri espressi, — e nel caso del succitato parere del 4 luglio 2000 addirittura opportuna-

mente e fisicamente rimossi — in base ad apodittiche affermazioni e volute imprecisioni terminologiche e concettuali;

se non reputi inoltre il Governo estremamente grave e scientificamente quanto proceduralmente incomprensibile, se non alla luce di inconfessabili motivazioni di oggettiva sudditanza dei competenti organi della Commissione europea agli interessi dell'industria biotech, il pronunciamento del Comitato scientifico UE ove esso, in assoluta difformità dello studio della problematica e della proposta avanzata dai componenti relatori sul caso, ha confermato l'assenza di rischio sanitario nell'uso dei prodotti OGM in questione;

se tale fatto, eventualmente portato alla base di una posizione della Commissione contraria al divieto di commercializzazione disposto dall'Italia, non leda gli interessi e la dignità del Paese;

se tale vicenda nel complesso non crei un gravissimo precedente procedurale basato su falsi presupposti e su evidenti intenti di umiliare ogni legittima e doverosa iniziativa assunta da quegli Stati membri maggiormente attenti ed ossequiosi del principio precauzionale, solo a parole posto a base delle politiche ambientali dell'Europa;

quali iniziative intenda quindi assumere il Governo in sede UE affinché sia ristabilita verità scientifica e correttezza procedurale così da garantire i primari interessi alla salute ed all'ambiente di tutti i cittadini dell'Unione.

(2-02652) « Paissan, Procacci, Tattarini, Giannotti, Maura Cossutta, Crucianelli, Malentacchi, Galletti, Gardiol, Amato, Bandoli, Bartolich, Cangemi, Cento, Cerulli Irelli, De Bennetti, Duilio, Fioroni, Frigato, Giacalone, Giordano, Leccese, Lenti, Lento, Mantovani, Marini, Michelangeli, Moroni, Nardini, Niedda, Ortolano, Pisapia, Pistone, Edo Rossi, Saia, Saraceni, Scalia, Trabattoni, Turrone, Valpiana ».

*Interrogazione a risposta scritta:*

VOGLINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

gli organi di stampa, anche locali, hanno dato notizia di una grave vicenda occorsa al signor Carlo R., pensionato di Asti, ex-operaio della Way Assauto;

essendogli stata diagnosticata un'ulcera duodenale al signor Carlo R. veniva prescritta l'assunzione di un farmaco in compresse, il « Rotil »;

pare a causa dell'assunzione di tale farmaco, il paziente accusava una epatite fulminante e veniva salvato soltanto grazie al provvidenziale trapianto di fegato;

il signor Carlo R. ha ora deciso, sulla scorta di una perizia medico-legale, di promuovere azione risarcitoria nei confronti del Ministero della sanità e della società titolare dei diritti di commercializzazione del farmaco « Rotil »;

secondo il medico-legale che ha provveduto a predisporre il supporto tecnico per l'azione giudiziale, è pacifico che l'epatite è stata provocata dal farmaco in questione, ed anzi ricerche effettuate negli Stati Uniti e presso l'ospedale « Gemelli » di Roma avrebbero consentito di accertare che si sono verificati altri 25 casi identici a quello denunciato dal pensionato astigiano;

sembra che il farmaco sia stato ritirato su tutto il territorio nazionale dopo soli tre mesi di vendite, nel mese di agosto 1995 —:

su quale tipo di documentazione tecnica, su quale base di sperimentazione e da chi compiuta, il ministro abbia rilasciato l'autorizzazione a mettere in commercio tale farmaco;

quali siano state le ragioni precise del ritiro del farmaco dal mercato. (4-32008)

\* \* \*